



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2003);

Visto l'art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289 il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;

Considerato, in particolare, che l'articolo 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Considerato, inoltre, che il citato articolo 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003, nonché alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Vista la nota (prot. N. 3552/03/2.2.1 in data 1 luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio di Ministri concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'Interno, della Salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. Del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella

DECRETA

Articolo 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, nonché definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato articolo 34, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata.
2. La individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'articolo 34, comma 11 della legge n. 289/2002.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi dall'articolo 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2.

Rideterminazione degli organici della Regione

1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato alle regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 34.
Qualora si procedesse, nel corso dell'anno 2003, ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle regioni, queste potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari ai fini dei predetti trasferimenti.
3. Le regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima Regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3.

Rideterminazione degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in attuazione dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della regione, nonché i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4.

Assunzione di personale nelle Regioni

1. Per l'anno 2003, le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 2 del presente decreto, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.
2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 5.

Assunzione di personale negli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'articolo 3 del presente decreto, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

12 SET. 2003

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Di Maio", written over the printed text "p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI".